

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 846)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1959

Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415
relativo alle disposizioni sulla cinematografia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 415 del 26 giugno 1959, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 successivo, le disposizioni attualmente in vigore concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei films di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, venivano prorogate fino all'entrata in vigore di nuove norme sulla revisione dei films e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1959.

Tale legge venne approvata dal Parlamento nella speranza che il lasso di tempo previsto consentisse di portare a termine l'elaborazione del disegno di legge n. 713 (n. 478 del Senato) presentato dal Governo allo scopo di regolare, con nuove norme rispondenti ai principi ed alle esigenze attuali, la intera materia che, come è noto, è ancora normata dalla legge 16 maggio 1947, n. 379, dalla legge 29 dicembre 1947, n. 958 e dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, nonchè dal regolamento approvato con regio decreto 24 novembre 1923, n. 3257.

Purtroppo, però, tale speranza, come era facile prevedere, è andata delusa, perchè

sono insorte divergenze di opinioni e rilievi di varia natura (sia in rapporto a norme contenute nella Carta costituzionale, sia per la precisa indicazione dei criteri relativi alla repressione delle violazioni del pudore, della morale, del buon costume, della pubblica decenza e delle turbative dell'ordine familiare, dell'ordine pubblico ed altro), che non hanno consentito di concludere, nel termine previsto, il laborioso dibattito scaturito da un attento esame di una materia tanto delicata e che interessa molto profondamente, per la sua incidenza diretta ed indiretta, la vita del popolo italiano.

Non essendosi, perciò, esaurito il laborioso studio delle nuove norme di legge, è necessità richiedere un'ulteriore proroga alla regolamentazione esistente, per gli stessi motivi che giustificarono l'approvazione della legge n. 415, del 26 giugno 1959, al fine di evitare una carenza legislativa quanto mai dannosa e deprecabile.

Perciò, si chiede al Senato di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere col 30 giugno 1960.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.